

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI TERNI
Prot. n. 17161/161/15
Del 4 NOV 2016



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0015086 del 04/11/2016

Serv. MB Area 4
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Presidente della Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Accatastamento dei Fabbricati Rurali

Caro Collega

per quanto in oggetto e per dar seguito all'incontro del 27 ottobre u.s., promosso dalla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, che ci ha visti partecipare nella discussione delle varie argomentazioni, unitamente agli altri Consigli Nazionali, intorno allo stesso tavolo, si ricorda che:

- i proprietari /comproprietari degli immobili produttivi, ancora individuati al Catasto Terreni come fabbricati rurali (e/o loro porzioni), sono soggetti all'obbligo di censimento al Catasto Fabbricati, ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- nel caso in cui gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni, l'Agenzia provvederà, in luogo del soggetto inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in Catasto;

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

- per il mancato accatastamento sono previste sanzioni, comprese tra un minimo di € 1.032 ed un massimo di € 8.264;
- qualora il proprietario/comproprietario proceda autonomamente all'iscrizione in catasto, potrà beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo);
- sono esclusi dal predetto obbligo gli immobili che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero delle finanze 2 gennaio 1998, n° 28 ed in particolare, nel caso in cui il fabbricato è:
 - ❖ in stato di collabenza: potrà essere, facoltativamente, dichiarato al Catasto Fabbricati come "Unità collabente (F/2)" (privo di rendita), mediante dichiarazione Docfa redatta da un professionista abilitato e regolarmente iscritto al proprio Albo.
 - ❖ diroccato (rudere): l'interessato potrà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio per l'aggiornamento dei dati al Catasto Terreni.

Si chiede, ai Signori Presidenti in indirizzo, di dare la più ampia diffusione della presente ai propri iscritti.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)



Mur